



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

BANDO PNRA 2024

Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide

- VISTA** la legge 29 novembre 1980 n. 963, recante “*Adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione*”;
- VISTA** la legge 10 giugno 1985 n. 284 di istituzione del “*Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)*”;
- VISTA** la legge del 27 novembre 1991, n. 380 recante “*Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide*”;
- VISTO** il Protocollo sulla Protezione ambientale relativo al trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi, con il quale viene integrato il Trattato sull'Antartide in modo da garantire lo sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicato sul S.O. n.46 della G.U. Serie Generale n.322 del 30 dicembre 2020, riguardante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare, l'articolo 1, comma 552, laddove è previsto che “*Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell'attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate [...]*”;
- VISTO** il Decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che stabilisce che lo statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) possa prevedere una struttura organizzativa di programmazione e di coordinamento delle attività polari;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n.178, pubblicato sul S.O. n.46 della G.U. Serie Generale n.322 del 30 dicembre 2020, riguardante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare, l'articolo 1, comma 552, laddove



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

è previsto che *“Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'Università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro [...]”*.

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 luglio 2022, n. 170, recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate;
- VISTO** il Decreto ministeriale n. 66 del 22 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) per il triennio 2020-2022;
- VISTO** il Decreto ministeriale n. 1307 del 3 ottobre 2023, con cui sono stati approvati l'aggiornamento per il 2023 al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide per il triennio 2020-2022 e l'Azione Esecutiva Annuale 2023, la quale destina complessivamente euro 3.760.000,00 (euro tremilionisettecentosessantamila//00) “Bandi per nuove proposte e altre iniziative scientifiche”;
- VISTA** l'Azione Esecutiva Annuale 2023 (AEA 2023), redatta dalla CSNA per rendere esecutiva la 39ª Spedizione Italiana in Antartide, con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la parte scientifica e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per la parte logistica;
- VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 3 del decreto interministeriale del 20 luglio 2022, n. 170 recante la *“Modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate”*, il quale prevede che le azioni esecutive annuali (AEA) *“[...] individuano e specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili e necessari per l'attuazione del PNRA, le risorse umane e finanziarie occorrenti, con la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi indicati in appositi cronogrammi delle attività”*;
- VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 4 del decreto interministeriale del 20 luglio 2022, n. 170, il quale prevede che *“il Ministero finanzia le attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 3 attraverso l'emaneazione di bandi pubblici per progetti di ricerca rivolti alle università e agli enti di ricerca pubblici e privati nazionali. Fatti salvi ulteriori specifici criteri individuati dai singoli bandi, i progetti di ricerca di cui al presente comma sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri: a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del progetto di ricerca; b) risorse umane e strumentali impiegate per la realizzazione dei progetti di ricerca; c) coerenza del progetto di ricerca con gli obiettivi degli interventi e dei programmi”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

- VISTO** il Decreto ministeriale n. 181 del 30 marzo 2023, con il quale è stata istituita, per la durata di un quadriennio, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA);
- VISTO** il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2021-2027 approvato dal CIPE con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sul S.O. n. 43 della G.U. Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 44, ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università della Ricerca;
- VISTO** il DD 24097 del 1° dicembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art.2 comma 4 del D.M. 1307 del 3 ottobre 2023, sono state erogate l'80% delle risorse previste per l'esercizio finanziario 2023 in favore dei tre soggetti attuatori del AEA 2023 *Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)*, *Istituto Naz. di Ocean. e Geofisica Sperim.(OGS)* e *Agenzia Naz. Nuove Tecn., Energia Svil. Sost. (ENEA)*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 40 della G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, riguardante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 della G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, la Tabella 11 allegata al predetto decreto MEF;
- VISTO** il verbale della seduta del 13 e 14 febbraio 2024, nel quale la CSNA ha ravvisato la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione di un bando con cui finanziare progetti di ricerca presso la stazione Concordia, volto ad approfondire le conoscenze in Antartide, e, in particolare, ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera),
- CONSIDERATA** la necessità di procedere all'individuazione di proposte progettuali idonee allo svolgimento di attività di ricerca da svolgere presso la stazione Concordia, che possano essere realizzate a partire dalla campagna antartica 2025–2026;
- VISTO** anche il Programma Nazionale di ricerche in Antartide per il triennio 2024-2026, approvato dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA) in data 7 maggio 2024;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e in particolare l’articolo 63 che stabilisce che “[...] Il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche”,

DECRETA

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente bando si intende:

- a) **MUR**: Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) **CSNA**: Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide;
- c) **CNR**: Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- d) **ENEA**: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;
- e) **OGS**: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;
- f) **Museo Nazionale dell’Antartide (MNA)**: struttura che ha compiti di conservazione, studio e valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide e di promozione e diffusione dei risultati dell’attività scientifica;
- g) **PNRA**: Programma Nazionale di Ricerche (PNRA) in Antartide per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 21 gennaio 2021, n. 66, come aggiornato per il 2023 dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 ottobre 2023, n. 1307;
- h) **AEA**: azione esecutiva annuale;
- i) **Stazione Concordia**: stazione di ricerca realizzata sul continente antartico gestita da Italia e Francia in base ad un accordo intergovernativo per la cooperazione scientifica in Antartide, rinnovato dal governo italiano e dal governo francese nel marzo 2017 e su un accordo tra il PNRA e l’Istituto polare francese IPEV per la gestione dell’attuazione dei programmi di ricerca scientifica e tecnologica, firmato nel dicembre 2017;
- j) **PI**: *principal investigator* – coordinatore scientifico;
- k) **UO**: Unità Operativa di ricerca, ossia insieme dei professori/ricercatori/tecnologi che costituiscono il gruppo di ricerca presso ciascun soggetto ammissibile. Ciascuna UO è guidata dal responsabile locale, che ne assume le relative responsabilità scientifiche, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza, e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

- 1) **Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR):** banca dati che ha l'obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di enti pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti. Ai sensi dell'articolo 64, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'ANR.

Articolo 2 Ambito operativo

1. Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide e ottenere anche una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra (criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera). Al fine di poter effettuare le opportune comparazioni e/o integrazioni, le attività di ricerca potranno riguardare anche aree al di fuori della regione antartica.
2. In continuità con il PNRA 2020-2022 e con il successivo aggiornamento per il 2023, nonché in coerenza anche con il PNRA triennale 2024-2026, le proposte di ricerca riguarderanno prioritariamente le seguenti tematiche scientifiche:
 - Interazioni Terra/Ghiaccio/Clima; Oceano, Litosfera e Atmosfera Antartiche;
 - La vita in Antartide; Evoluzione, adattamento, biodiversità e biocenosi;
 - Astronomia, astrofisica e space weather;
 - Impatto antropico e contaminazione ambientale;
 - Biomedicina e psicologia;
 - Tecnologia in Antartide.
3. Il MUR incoraggia la presentazione di proposte coordinate di ampio respiro favorendo, in linea con la programmazione strategica del PNRA, la collaborazione internazionale della ricerca polare e lo sviluppo di progetti di ricerca di dimensioni e interessi sovranazionali, anche al fine di conseguire risparmi e razionalizzazioni nell'uso dei mezzi di supporto infrastrutturale e logistico.
4. Il MUR considera, altresì, necessario attenersi alle norme internazionali per la protezione dell'ambiente antartico e ritiene essenziale che il prelievo di campioni, in particolare biologici, indispensabili allo svolgimento delle ricerche che vengono proposte, avvenga in quantità strettamente necessarie all'attività di ricerca da condurre. A tal fine auspica un adeguato coordinamento dei proponenti con il Museo Nazionale dell'Antartide.
5. Nel corso delle attività di ricerca e sviluppo è dato obbligo agli utilizzatori di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità ed il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD"). Il Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 (o Regolamento ABS), con il quale l'Unione Europea ha recepito il Protocollo di Nagoya per le materie di propria competenza, prevede specifici obblighi in tema di accesso e condivisione dei benefici per i soggetti destinatari dei finanziamenti UE relativi alla ricerca che utilizzino risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, nei paesi che hanno ratificato l'accordo ed introdotto misure. È pertanto necessario accertare l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE. Si raccomanda inoltre di verificare eventuali ulteriori disposizioni legislative o regolamentari del paese fornitore consultando la Clearing House ABS. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla pagina Ricerca | Ministero dell'Università e della Ricerca (mur.gov.it), sezione "Protocollo di Nagoya".

6. Per l'attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi, il MUR emana il presente bando, con cui si intendono individuare e finanziare progetti di ricerca da realizzarsi nelle tematiche di cui al precedente comma 2, presso la Stazione italo – francese Concordia.

Articolo 3 Soggetti ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili a presentare proposte progettuali i seguenti soggetti:
 - a) Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori a ordinamento speciale;
 - b) Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dallo Stato;
 - c) Altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti da Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008.
2. Inoltre, i soggetti di cui al precedente comma 1 devono alternativamente:
 - a) essere iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ai sensi del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980;
 - b) aver avviato la procedura di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed essere in possesso del corrispettivo CODICE ISTANZA di cui all'ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA rilasciata dalla piattaforma dedicata. In tal caso, l'ammissione alla procedura è comunque da intendersi con riserva e condizionata all'esito positivo del procedimento di iscrizione, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti dal precedente comma 1. Il diniego di iscrizione alla citata Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per assenza dei previsti requisiti, determina l'esclusione dalla procedura di cui al presente bando.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Articolo 4 Proposte progettuali

1. I soggetti di cui al precedente articolo 3 possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo e all'articolo 11, domanda per l'accesso ai finanziamenti previsti per lo svolgimento di attività di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide con le finalità di cui all'articolo 2.
2. Le proposte progettuali potranno essere "*individuali*", ossia presentate da un unico soggetto ammissibile c.d. "*proponente*", o "*congiunte*", ossia presentate da più soggetti ammissibili.
3. Nel caso proposte progettuali "*congiunte*" le università o gli enti partecipanti individuano un "*capofila*", che sarà referente nei confronti del MUR e curerà l'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli, inclusa la descrizione dei compiti e la composizione delle UO coinvolte.
4. I "*proponenti*", i "*capofila*" e i "*partner*" individueranno al loro interno le UO, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo comma 5, e per ciascuna di queste il responsabile dell'attuazione della proposta progettuale fornendo tutte le informazioni necessarie al soggetto "*capofila*" per l'adempimento delle attività assegnategli dal presente bando. Il responsabile dell'attuazione della proposta progettuale per il soggetto "*capofila*" è il *principal investigator* (PI).
5. La domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 11, contenente la proposta progettuale dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente nei progetti "*individuali*" ovvero del "*capofila*", nei progetti congiunti.
6. Il soggetto "*proponente*" nelle proposte progettuali individuali o "*capofila*" nei progetti congiunti è coadiuvato da un *principal investigator* (PI), individuato tra il proprio personale di ricerca. Il PI avrà il ruolo di coordinatore di tutte le attività scientifiche previste nella proposta progettuale. Il passaggio del PI ad altri Università o Ente, di cui al precedente articolo 3, non determina l'automatico trasferimento dell'iniziativa progettuale a tale Università o Ente. Il responsabile della proposta progettuale rimane il soggetto "*proponente*" o "*capofila*", che può individuare un nuovo PI ovvero acconsentire, nella fase di esecuzione, al trasferimento dell'iniziativa progettuale. Il trasferimento della proposta progettuale ovvero l'individuazione di un nuovo PI è sottoposto al parere preventivo della CSNA.
7. Nella fase di sottomissione di una proposta, ciascuna risorsa di personale di ricerca, individuata dalla posizione fiscale, può partecipare, pena l'esclusione delle domande presentate, ad un massimo di due proposte, nelle quali solo ad una come PI o responsabile di UO.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

8. Non può essere individuato PI nelle proposte progettuali formulate nell'ambito del presente bando chi ricopre il medesimo ruolo nei progetti ammessi al finanziamento a seguito della conclusione della procedura di cui al Bando PNRA_2022, D.D. 08.04.2022, n. 614 (tutte le linee di intervento).
9. Nelle proposte progettuali relative al presente bando non possono essere individuati come PI ovvero come responsabili o componenti di UO: i componenti della CSNA e i componenti degli organismi decisionali attraverso i quali il CNR, l'ENEA e l'OGS assicurano i rispettivi compiti di programmazione, coordinamento e attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al presente bando sono destinate, risorse pari a € 1.000.000,00 (*unmilione/00*) derivanti dall'azione esecutiva annuale 2023.

Articolo 6 Progetti di ricerca in Antartide presso la stazione Concordia

1. Ai fini della presentazione delle proposte progettuali, si precisa che la stazione Concordia sarà operativa durante tutto l'anno: potranno essere ospitati contemporaneamente fino ad un massimo di 3 ricercatori per il periodo invernale, e fino ad un massimo di 20 ricercatori nel periodo estivo. Il materiale pesante/ingombrante dovrà raggiungere la stazione costiera francese Dumont d'Urville l'anno precedente; il materiale da trasportare via aerea dalla stazione Mario Zucchelli non potrà superare i 100 kg, salvo casi eccezionali da valutarsi preventivamente.
2. Le proposte potranno prevedere un costo complessivo, per l'intera durata (come stabilita dal seguente comma 3), non inferiore a euro 200.000,00 e non superiore a euro 400.000,00 (inclusa l'eventuale acquisizione della strumentazione da installare in Antartide).
3. Le proposte potranno avere durata di 24 mesi ovvero di 48 mesi, ed in tal caso, dovranno essere suddivise in due bienni e non potranno in ogni caso avere durata superiore a 48 mesi.
4. Il presente bando finanzia esclusivamente progetti biennali ovvero il primo biennio dei progetti articolati in 48 mesi, per un importo massimo riconoscibile di Euro 300.000,00.
5. Per i progetti articolati su due bienni, alla fine del primo biennio, a seguito di valutazione tecnico-scientifica intermedia da parte della CNSA, si valuterà il finanziamento della durata residua della proposta, a valere sulle risorse del PNRA del triennio 2024-2026 disponibili a legislazione vigente o anche utilizzando le eventuali economie che si rendessero disponibili ai sensi del successivo articolo 9.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

6. Le proposte presentate dovranno altresì evidenziare i seguenti elementi:
- finalità perseguite in coerenza con quanto previsto al precedente articolo 2;
 - coinvolgimento internazionale;
 - descrizione delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, incluso l'eventuale contributo e ruolo dei partner francesi;
 - descrizione del fabbisogno tecnico-logistico e di personale, dettagliato e strettamente coerente con le necessità minime per la corretta esecuzione del progetto proposto;
 - eventuale richiesta di utilizzo di Grandi Infrastrutture di Campagna (GIC), tra quelle esistenti, consultabili al link <https://www.pnra.aq/>;
 - descrizione dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo del contributo richiesto;
 - descrizione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
 - descrizione del programma di formazione e divulgazione;
 - descrizione del programma di raccolta, conservazione, gestione dei dati e utilizzo del Sistema Interlaboratorio Antartico (SIA);
 - descrizione della composizione del team scientifico e tecnico, sia italiano che straniero;
 - eventuali contributi finanziari di partner stranieri.

In ragione di quanto previsto al comma 1, le proposte progettuali presentate dovranno fare riferimento alla Stazione Concordia, con capacità operativa nel biennio o quadriennio e tenendo conto delle caratteristiche della Stazione medesima.

7. Ciascuna proposta dovrà individuare il coordinatore scientifico, nonché i responsabili e la composizione delle Unità Operative di ricerca (UO) che non potranno essere inferiori a 3 e superiori a 6. La proposta dovrà descrivere, oltre al programma generale, anche i compiti di ciascuna delle UO.
8. Il proponente si impegna, in caso di finanziamento del progetto, a fornire i dati raccolti al National Antarctic Data Center e i campioni al Museo Nazionale dell'Antartide.

Articolo 7

Forme e misure delle agevolazioni e determinazione dei costi ammissibili

1. Il MUR interviene a sostegno delle proposte selezionate nella misura del 100% dei costi ammissibili e nella forma del contributo alla spesa, nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le proposte progettuali dovranno essere corredate dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti "VOCI DI SPESA":
 - a) PERSONALE APPOSITAMENTE RECLUTATO SECONDO UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE:
 - a tempo determinato secondo la legislazione vigente,
 - borsa di dottorato o borsa di studio strettamente attinenti alle attività del progetto;
 - b) STRUMENTI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL PROGETTO DI RICERCA;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

- c) MISSIONI, SPESE DI LABORATORIO, ANALISI DI DATI E CAMPIONI, MATERIALE DI CONSUMO;
 - d) SPESE GENERALI, nella misura del 7% del totale delle spese ammissibili.
3. Le spese connesse all'utilizzo e alla permanenza presso le infrastrutture del PNRA ospitanti in Antartide non sono da considerare fra i costi della proposta, e saranno poste a carico delle risorse destinate, nell'ambito delle relative azioni esecutive annuali (AEA), alle voci "Costo del personale" e "Missioni, materiale di consumo, costi specifici, opere civili e impiantistica".

Articolo 8

Modalità e criteri per la valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali di ricerca pervenute sono valutate dalla CSNA, anche organizzata in una o più sottocommissioni, articolate sulla base di una o più tematiche scientifiche e composte da almeno tre componenti, ciascuna delle quali individuerà un coordinatore. La CSNA potrà segnalare al MUR la necessità di avvalersi, nell'ambito delle sottocommissioni in cui non siano presenti le competenze scientifiche necessarie per la valutazione dei progetti proposti, del supporto di esperti internazionali di chiara fama, nei limiti di un esperto per sottocommissione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.
2. I progetti di ricerca saranno valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri:

I. Qualità scientifica della proposta (max 35 punti):

- a) rilevanza e originalità del progetto proposto, sulla base dello stato dell'arte nella specifica area disciplinare (max 20 punti);
- b) metodologia adottata, articolazione delle fasi realizzative, loro livello di integrazione, in riferimento allo stato dell'arte internazionale (max 15 punti).

II. Qualità e capacità dei soggetti proponenti, organizzazione della proposta, impatto previsto (max 20 punti):

- a) capacità di realizzare il progetto proposto (qualificazione, esperienza del PI e del team, composizione e complementarità del team, dimensioni della compagine di ricerca in relazione agli obiettivi proposti, coerenza degli impegni temporali, coinvolgimento di eventuali partner stranieri) (max 15 punti);
- b) capacità del progetto di sviluppare prodotti/processi/servizi di rilevante utilità per il sistema antartico, capacità di valorizzare e divulgare i risultati al di fuori della comunità scientifica, capacità di coinvolgere e formare nuove generazioni di ricercatori (max 5 punti).

III. Fattibilità logistica e congruità della proposta nel sistema nazionale (max 15 punti):

- a) Praticabilità della proposta tenuto conto della capacità logistica, dell'articolazione delle fasi realizzative e del loro livello di integrazione; contributo della proposta al rafforzamento del sistema nazionale (max 10 punti).
- b) Congruità economica delle attività progettuali proposte (max 5 punti).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

3. Una valutazione premiale è assicurata, come previsto dal successivo comma 4, alle proposte coordinate da giovani ricercatori, anche al fine di favorire il necessario ricambio generazionale all'interno del sistema nazionale della ricerca.
4. Le proposte presentate coordinate da un giovane ricercatore, nel limite del punteggio massimo di 70 punti di cui ai precedenti commi, otterranno un punteggio aggiuntivo definito da uno dei seguenti criteri.
 - 2 punti se il PI è di età non superiore ai 35 anni compiuti alla data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale;
 - 1 punto se il PI è di età non superiore a 40 anni compiuti, alla data di scadenza per la presentazione della proposta.
5. I punteggi aggiuntivi di cui al precedente comma 4 concorrono alla determinazione del punteggio massimo di 70 punti previsti per i criteri di cui al comma 2.

Articolo 9 Formazione delle graduatorie

1. Sulla base dei punteggi conseguiti a seguito di valutazione secondo quanto previsto nei precedenti articoli, la CSNA compila la graduatoria finale delle proposte ammesse al finanziamento.
2. Sono approvate e ammesse al finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 e secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 (di cui almeno 25 punti per il criterio I e 10 nel criterio III) su 70 totali conseguibili.
3. Le graduatorie finali saranno approvate con decreto direttoriale che verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero e sulla piattaforma GEA raggiungibile al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi>.
4. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.
5. I legali rappresentanti, o loro delegati, dei soggetti "proponenti" o "capofila" delle proposte ammesse al finanziamento, a seguito di eventuale ridefinizione dei costi ammissibili da parte della CSNA, coadiuvati dai PI predispongono i progetti definitivi coerenti con le risorse finanziarie assegnate, i supporti logistici che potranno effettivamente essere messi a disposizione e gli eventuali suggerimenti della CSNA. I progetti definitivi dovranno essere caricati sulla piattaforma GEA entro il termine definito nel decreto di approvazione della graduatoria.
6. Nel caso in cui si determinino economie di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, la Commissione potrà proporre di ammettere le proposte approvate ai sensi del comma 2 ma inizialmente escluse dal finanziamento per incapienza delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 5, secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle maggiori disponibilità finanziarie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

7. In applicazione del precedente comma, con decreto direttoriale viene reso pubblico l'elenco delle ulteriori proposte ammesse al finanziamento e viene avviata la procedura di cui al comma 5 del presente articolo.
8. Le proposte di cui ai precedenti commi ammesse al finanziamento sono trasmesse al CNR per la gestione dei medesimi e l'organizzazione degli aspetti di natura organizzativo-logistica.
9. La realizzazione dei progetti definitivi selezionati nell'ambito del presente Bando verrà coordinata dal CNR, dall'ENEA e dall'OGS all'interno delle programmazioni annuali del PNRA, compatibilmente con le risorse di tempo e di posti che saranno disponibili, come precisato nell'articolo 6, comma 1.

Articolo 10

Acquisizione e proprietà della strumentazione e modalità di erogazione del finanziamento

1. Ai sensi dell'articolo 8 “*Patrimonio del PNRA*” del Decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170 di cui alle premesse del presente bando, i beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono iscritti in una specifica sezione dell'inventario dell'ENEA e costituiscono patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in conto d'ordine nello stato patrimoniale dell'ENEA.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Convenzione stipulata tra CNR, ENEA e OGS, come previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a cui sono assegnate le risorse di cui al precedente articolo 5, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca.
3. I contratti di cui al precedente comma 2 dovranno prevedere, tra l'altro, puntuali attività di monitoraggio e verifica del conseguimento dei risultati previsti, rispetto alle quali è acquisito il parere della CSNA.

Articolo 11

Modalità e termini di presentazione delle iniziative progettuali

1. A pena di esclusione, le domande di cui al presente Bando dovranno essere **compilate in lingua inglese a partire dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2024 e trasmesse entro e non oltre le ore 12.00 del 27 novembre 2024**, a cura del legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto “*proponente*” o “*capofila*” esclusivamente utilizzando la piattaforma dedicata all'indirizzo <https://www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi>, seguendo le modalità riportate nell'apposita guida per l'utilizzo del servizio (cd. Manuale utente), che sarà resa disponibile nella medesima piattaforma GEA.
2. Saranno parimenti escluse le domande compilate ma non inviate e le domande presentate secondo tempi e modalità differenti da quelli previsti dal precedente comma 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

3. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando il legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto “*proponente*” o “*capofila*” dovrà necessariamente dotarsi di un’utenza SPID, CIE o CNS.
4. A pena di esclusione, in fase di trasmissione della domanda dovranno essere caricati in piattaforma i seguenti allegati, compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale (o da un suo delegato) del soggetto proponente/capofila, resi disponibili nella pagina web dedicata all’Avviso:
 - Research proposal;
 - Modulo 1 - DSAN Legale Rappresentante proponente o capofila;
 - Modulo 2 - DSAN PARTNER Legale Rappresentante e delega al capofila;
 - Modulo 3 - Delega potere di firma proponente o capofila, solo in caso di delega dei poteri di firma da parte del legale rappresentante proponente o capofila.
5. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal Ministero dell’università e della ricerca esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal presente bando.
6. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell’università e della ricerca, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 12 Informazioni

1. Il presente bando e la modulistica necessaria alla partecipazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca (www.mur.gov.it) e rese disponibili sulla piattaforma GEA raggiungibile al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi>.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento per il presente avviso è il dirigente dell’Ufficio VI della - Direzione Generale della Ricerca, Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Le richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi alla procedura di cui al presente bando potranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo mail PNRA@mur.gov.it. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
4. Alle richieste di cui al precedente comma 3 si darà risposta in forma aggregata; le eventuali FAQ relative alla procedura di cui al presente bando verranno pubblicate nella sezione dedicata della piattaforma GEA raggiungibile al seguente link <https://www.gea.mur.gov.it/Home/Bandi>.
5. Le linee strategiche 2024-2026 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) sono disponibili sul sito internet del MUR: <https://www.mur.gov.it/it/aree->



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

[tematiche/ricerca/programmazione/programma-nazionale-di-ricerca-antartide.](#)

Articolo 13 Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e a riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Roma, Via Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui si trattano i dati al seguente recapito rpd@mur.gov.it.
3. I dati forniti dal soggetto proponente e dagli eventuali co-proponenti sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.
4. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso il sopra citato indirizzo e-mail.
5. L'invio della domanda recante la proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.
6. Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Convezione stipulata tra CNR, ENEA e OGS, come previsto dall' art. 6, comma 1 del decreto Interministeriale del 20 luglio 2022, n.170, l'erogazione dei finanziamenti è effettuata dal CNR, a seguito di stipula di contratto di ricerca o accordo di collaborazione con la struttura di appartenenza del coordinatore scientifico del progetto di ricerca, pertanto il MUR è titolare del trattamento limitatamente alle fasi che precedono la stipula di tale contratto o accordo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio VI

Articolo 14 Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Francesca GAGLIARDUCCI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse